



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

UFFICIO DI PRESIDENZA

OGGETTO: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP limitatamente alle archiviazioni dei procedimenti iscritti a mod. 44

Il Presidente del Tribunale,

Letto il Decreto del Ministero della Giustizia emesso il 27.12.2024, n. 206, che disponeva il generalizzato impiego dell'applicativo APP per la gestione del processo penale

Rilevato, peraltro, che il ricorso a detto applicativo, con specifico riguardo al procedimento di archiviazione, è obbligatorio fin dal 14.1.2024, in forza del D. Lgs. 150/2022 e del decreto esecutivo 271/2023

Visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

Rilevato che il Tribunale di Alessandria, a differenza della quasi totalità dei Tribunali del distretto, non ha inteso ricorrere al predetto articolo per adottare provvedimenti che disponessero una generalizzata disapplicazione dell'applicativo, cercando di utilizzarlo conformemente alle disposizioni normative, pur nella consapevolezza che, nell'attuale stato di sviluppo di esso, ciò ha comportato e comporta un aggravio notevole, rispetto alla situazione precedente, tanto per i magistrati quanto per il personale di cancelleria

Ritenuto, tuttavia, che si versi in una situazione di generale malfunzionamento del sistema – come già evidenziato dal Csm nella delibera del giorno 11.12.2024 – che produce effetti incompatibili con l'ordinario regime di funzionamento del Tribunale nello specifico ambito dell'archiviazione dei procedimenti contro ignoti, iscritti a mod. 44.

Gli aspetti maggiormente problematici sono, oltre alla generale instabilità, con improvvisi e frequenti crash di sistema, ed alla difficoltà di interazione con il programma di scrittura word online, col rischio di perdita di provvedimenti, la mancanza di un modello di decreto di archiviazione, tanto nei fascicoli iscritti a noti che in quelli iscritti a ignoti – circostanza che desta stupore, posto che il sistema doveva rappresentare l'unica modalità per l'archiviazione dei procedimenti stessi – nonché l'esponenziale incremento della lentezza del procedimento; un esperimento orario condotto presso l'ufficio GIP ha permesso di stimare che il tempo di definizione del singolo procedimento iscritto a ignoti si sia sostanzialmente decuplicato!

Ritenuto, pertanto, che sia necessario, allo stato di sviluppo dell'applicativo ed al fine di assicurare la funzionalità dell'ufficio anche nel settore delle archiviazioni dei fascicoli iscritti contro ignoti, la sospensione dell'utilizzo del c.d. binario unico, limitatamente al settore anzidetto, in attesa che i correttivi predisposti al software consentano una significativa implementazione della velocità e della

duttilità di esso, quantomeno fino alla data del 31 luglio 2025.

Ritenuto che il ricorso a modalità analogiche in luogo di quelle digitali non configuri nullità di sorta degli atti processuali, stante la tassatività di vizi di forma e sottoscrizione degli atti prevista dal codice di rito e la evidente impossibilità di addurre, dal mancato ricorso al sistema informatico, dubbi di sorta circa l'esistenza dell'atto formato on modalità analogiche

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA,

per le ragioni di cui sopra, il malfunzionamento del sistema operativo APP 2.0, ancorché non certificato dal DGSIA, limitatamente al settore delle archiviazioni dei procedimenti iscritti ad ignoti.

DISPONE conseguentemente la sospensione, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p., dell'utilizzo dell'applicativo APP 2.0 in detto settore, con conseguente applicazione del disposto del comma 3 del medesimo articolo e possibilità per tutti i soggetti, interni ed esterni, di redigere e depositare, anche con modalità analogiche - o consentite dall'art. 3 comma 9 del D.M. 217/2023 come modificato dal D.M. 206/2024 - i decreti di archiviazione fino alla data del 31 luglio 2025, fatta salva la possibilità della revoca anticipata in caso di superamento del problema di malfunzionamento prima di tale data.

DISPONE la comunicazione al Presidente della Corte d'Appello di Torino, a tutti i giudici togati ed onorari del settore penale del Tribunale di Alessandria, al R.I.D. del settore penale presso la Corte d'Appello di Torino, alla Dirigenza Amministrativa, ai Responsabili delle cancellerie penali, alla Procura della Repubblica in sede e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

DISPONE altresì la pubblicazione, in evidenza, sul sito del Tribunale di Alessandria

Alessandria, 27 febbraio 2025

Il presidente del tribunale



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Depositato in Segreteria

oggi 27/2/2025 GL